## GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 61

Adunanza 5 dicembre 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI SANGANO - VARIANTE PARZIALE N. 2

BIS AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1336 - 247489/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori GIUSEPPE GAMBA, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Sangano:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 42-45287 del 12/07/1985, modificato con la variante 1, approvata con deliberazione G.R. n. 72-34764 del 23/01/1990, e con la variante 2, approvata con deliberazione G.R. n. 24-27986 del 02/08/1999;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 35 del 27/07/2000, delle ulteriori modifiche al suddetto P.R.G.C., al sensi dell'ottavo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 49 del 17/10/2000, la Variante parziale n. 2 bis al suddetto P.R.G.C. ai sensi del settimo comma dell'art. 17 sopra citato;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 02/11/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma dell'art. 17;

Preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 49/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici ad essa allegati;

Rilevato che la variante in oggetto interviene rispetto alle seguenti tematiche:

- viabilità: progettazione viabilità comunale in corrispondenza con la S.S. n. 589; correzione di errori; indicazione della viabilità pedonale e ciclopedonale, con integrazione dell'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;
- servizi: rilocalizzazione di aree esistenti in un'unica nuova area, antistante il Cimitero; previsione di area tecnologica per "rifiuteria e deposito sfalci e potature"; individuazione area tecnologica per distribuzione di carburanti con introduzione nelle N.T.A. di un nuovo art. 18 bis; ridefinizione delle destinazioni ammesse con integrazione della relativa normativa;
- aree ricettive: rettifica della perimetrazione e della consistenza relative all'area per attrezzature ricettive denominata "R1", con modifica dell'art. 13.6.1 R1 delle N.T.A.;
- vincoli: indicazione cartografica delle Fasce A, B e C del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);
- aree agricole: individuazione di area specifica per allevamento di animali (canile) non configurabile come attività agricola, con integrazione dell'art. 13.5 E delle N.T.A.; possibilità di realizzare infrastrutture ed urbanizzazioni in aree agricole, con ulteriore integrazione dell'art. 13.5 E delle N.T.A.;

Vista la deliberazione del C.P. n. 621 - 71253/1999 in data 28/04/1999, con la quale è stato adottato il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata, attualmente in Regione per l'approvazione;

Evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;

## Dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

Visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 23/11/2000, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare alcune osservazioni, di cui si ritiene di condividere il contenuto;

## Visti:

- il 7° comma dell'art. 17 L.R. 56/'77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

## Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 bis al P.R.G.C. del Comune di Sangano, adottata con deliberazione C.C. n. 49 del 17/10/2000:
  - a) innanzitutto, si fa rilevare che la Relazione Geologico-tecnica, adottata a supporto della presente variante, stilata nel mese di luglio, deve contenere nuove considerazioni dettate dall'ultimo evento calamitoso del 15-16 ottobre u.s.; inoltre si specifica che le prescrizioni in essa incluse, relative alle aree di nuova utilizzazione urbanistica (rif. schede "b1" e "c1-a1"), non risultano recepite ed inserite nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C.;
  - b) è necessario che l'Amministrazione Comunale consideri la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 luglio 1999, n. 8/PET, la quale <u>fa rientrare la presente variante tra quelle "strutturali"</u>. Relativamente alla "Individuazione cartografica dei vincoli introdotti dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, come ripreso e confermato dal Progetto di Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)", c.f.r. pagina 8, punto d1), della Relazione tecnica allegata alla variante in esame, si richiama quanto precisato in proposito da detta Circolare: "(omissis) Si ritiene invece che l'adeguamento al P.S.F.F. non possa essere effettuato con le procedure di cui al comma 7 del citato articolo 17, in quanto i contenuti che la Variante assume con l'introduzione delle fasce nelle tavole di P.R.G. e con l'integrazione delle N.T.A. ad esse connesse, sono tali da produrre uno degli effetti (si veda in particolare il comma 4, lett. d), articolo 17 della citata legge regionale) che, da soli, appaiono sufficienti ad escludere che la variante si configuri come parziale".

Occorre inoltre tenere presente che la delimitazione delle suddette Fasce, da verificare, come precedentemente segnalato, alla luce dei recenti eventi calamitosi, comporta anche la modifica delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., sia per uniformarle a quelle del citato P.A.I. e sia per introdurre la regolamentazione delle attività consentite, i limiti e i divieti relativi ai territori, edificati e non, ricadenti nella Fascia C;

Nel frattempo, si ritiene utile ricordare che: "Agli effetti dell'art. 17, comma 5, della L. 18 maggio 1989, n. 183, sono dichiarate di carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni ed Enti pubblici, nonché per i soggetti privati, le prescrizioni di cui all'art. 29, comma 2, lett. a) e b); art. 30, comma 2; art. 38, art. 39, commi 1,2,3,4,5,6 ..." delle Norme di attuazione del P.A.I., adottato con Deliberazione 11 maggio 1999, n. 1/99, dell'Autorità del bacino del Fiume Po;

- c) in linea generale si fa osservare che l'assetto urbanistico previsto dal Comune tende a ridurre il percorso della Strada Statale n. 589 ad una viabilità di distribuzione di carattere urbano, rendendo più difficoltoso il traffico sovracomunale.
  In particolare si rileva che:
  - per la nuova rotatoria prevista sulla S.S. n. 589, e le nuove strade che da essa si dipartono, si ritiene necessaria una verifica, con l'Ente proprietario della strada, circa la congruità delle soluzioni proposte poiché si lasciano inalterate tutte le altre intersezioni stradali previste dal P.R.G.C. vigente;
  - è opportuno sopprimere il tratto di strada che dipartendosi dal nuovo asse delimitato dalle due rotatorie (sulla SS. n. 589 e in prossimità del Cimitero), si immette sulla Strada Statale, a poche decine di metri di distanza, in direzione sud-est, dalla rotatoria; il mantenimento di tale previsione, a così breve distanza, vanificherebbe

- l'efficacia della rotatoria stessa poiché si porrebbe in essere una nuova, e non opportunamente regimata, intersezione stradale;
- rispetto alla nuova area tecnologica, definita "rifiuteria e deposito sfalci e potature", situata al confine con il Comune di Trana in adiacenza alla S.S. 589, si reputa opportuno disporre, specificandolo nelle Tecniche di Attuazione del P.R.G.C., che l'utilizzazione deve avvenire, come indicato nella relazione illustrativa, solo attraverso la "strada di accesso interna".
- Si suggerisce, inoltre, di integrare le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. con disposizioni atte a ridurre il numero degli accessi veicolari diretti sulle strade sovracomunali, da applicare alle aree edificabili non ancora utilizzate.
- d) sempre in riferimento alla viabilità, al fine di consentire l'ottimale individuazione delle aree da adibire ad impianti per la distribuzione di carburanti lungo le strade intercomunali, va integrata al punto 3.5, dell'art. 18 bis, introdotto con la presente Variante, una disposizione che subordini il posizionamento al preventivo accordo con l'Ente proprietario della strada;
- e) relativamente alle rilocalizzazioni delle aree a Servizi Pubblici, comunemente definiti "di quartiere", non si ritiene condivisibile la scelta operata con la Variante in esame in quanto:
  - 1) la soppressione delle vigenti previsioni di aree, destinate a verde-gioco-sport e parcheggi, situate in ambiti edificati, e la loro concentrazione in un'unica area, lontana dalla conurbazione, antistante il Cimitero Comunale, sulla quale viene aggiunta la possibilità di realizzare attrezzature di interesse comune, indebolisce l'attuale rapporto tra aree insediative ed aree per servizi, non giustificabile con un generico "... preso atto delle difficoltà oggettive dell'attuazione delle previsioni di PRG ... (rif. pag. 4 Relazione Tecnica)".
    - Dette attrezzature di interesse comune: "religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per mercati su aree pubbliche e centri commerciali pubblici", come elencate dall'art. 21, primo comma, punto 1), lettera b), della L.R. n. 56/77, proprio per le funzioni che debbono svolgere, trovano logica collocazione nelle parti centrali dell'abitato, o nelle sue immediate adiacenze;
  - 2) per la fruizione della nuova area a parcheggi prevista nel vertice creato dall'innesto della Strada Comunale per Bruino sul tratto curvilineo della Strada Statale n. 589, si rendono necessari maggiori specificazioni e dettagli onde evitare pericolose interferenze con il traffico sovracomunale;
- f) al fine di salvaguardare i suoli agricoli di buona produttività, si chiede di integrare il testo aggiunto dopo l'ultimo comma dell'art. 13.5. E delle N.T.A., con una disposizione con la quale sia precisato che "... gli impianti sportivi scoperti ..., quali gioco bocce, tennis, piscina, ecc. ..." al servizio delle abitazione situate in zona agricola, possano essere realizzati solo sulle aree che erano già destinate a pertinenza prima della data, 02/08/1999, di approvazione dell'ultima variante strutturale al P.R.G.C.;
- g) infine, si segnala che ai sensi dell'art. 20 del Piano Territoriale Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 388-C.R. 9126 del 19/06/1997, il rilascio delle autorizzazioni per gli interventi da effettuare nelle fasce di rispetto, come precisate all'art. 146 del D.L.vo n. 490/99, del Torrente Sangone, incluso nell'elenco dei corsi d'acqua di rilevanza regionale, compete alla Regione Piemonte in conformità al disposto dell'art. 10 della L.R. 20/89;
- 2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
- 3. di trasmettere al Comune di Sangano la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to E. Sortino Il Presidente della Provincia f.to M. Bresso